

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI
CREMONA**

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DI PARTE NORMATIVA
RELATIVO ALLA PARZIALE INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO TRIENNALE 2018-
2020 E CONTRATTO DI PARTE ECONOMICA PER L'ANNO 2019**

Il giorno 16/5/2019, a seguito della contrattazione decentrata che si è tenuta nella medesima data e della deliberazione della Giunta Camerale n° 51 del 15 aprile 2019 che ha autorizzato la delegazione trattante alla stipula del contratto decentrato integrativo a parziale modifica della parte normativa relativa all'applicazione dell'art. 7 CCNL 21 maggio 2018 triennio 2018-2020 e del contratto di parte economica per l'anno 2019 presso una sala della Camera di Commercio I.A.A. di Cremona, si è riunita la delegazione trattante per la stipula del contratto in oggetto.

Sono presenti:

Per la delegazione di parte pubblica:

Dott.ssa Maria Grazia CAPPELLI

Per i Sindacati Territoriali

CGIL - FP CESARE LEONI

UIL - FPL FULVIO CORBARI

CISL - FPS FAUSTO MAZZULLO

Per la R.S.U.

GAIARDI GIOVANNI

NICOLETTI IVANO

ZAMBELLONI DAVIDE

ZAMBELLONI GABRIELE

PREMESSA

Il presente contratto collettivo integrativo integra parzialmente il contratto integrativo di parte normativa di durata triennale (2018-2020) stipulato in data 19 novembre 2018, con riferimento ai soli articoli sotto richiamati.

Gli effetti del contratto decorrono dal giorno successivo alla data di sottoscrizione salvo specifica e diversa prescrizione e decorrenza espressamente prevista dal contratto stesso e conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo.

Il presente contratto decentrato integrativo si applica a tutto il personale non dirigenziale dipendente della Camera di Commercio di Cremona e con qualunque



tipo di contratto di lavoro subordinato (tempo indeterminato, tempo determinato, contratto di formazione e lavoro) a tempo pieno o parziale.

Articolo 2 CCDI 18 novembre 2018

Criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance.

L'articolo è pienamente confermato fatta eccezione per il seguente capoverso:

I premi collegati alla performance organizzativa avranno un peso pari al 30% e verranno distribuiti in proporzione ai livelli di inquadramento contrattuale e alla percentuale di realizzazione degli obiettivi generali di Ente e di struttura, con la precisazione che tali premi verranno riconosciuti qualora gli obiettivi generali di Ente e di struttura siano realizzati almeno all'80% e sulla base dell'effettiva percentuale raggiunta.

Che è da intendersi così sostituito:

I premi collegati alla performance organizzativa avranno un peso pari al 30% e verranno distribuiti in proporzione alla percentuale di realizzazione degli obiettivi generali di Ente e di struttura, con la precisazione che tali premi verranno riconosciuti qualora gli obiettivi generali di Ente e di struttura siano realizzati almeno all'80% e sulla base dell'effettiva percentuale raggiunta.

Articolo 6 Criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo.

L'articolo è pienamente confermato fatta eccezione per i seguenti capoversi:

Le parti danno atto che presso la Camera di Commercio di Cremona è istituita la "Cassa Mutua tra i dipendenti della Camera di Commercio di Cremona", avente ad oggetto sociale interventi di natura mutualistica e assistenziale in favore dei soci ordinari (dipendenti della Camera di Commercio a tempo indeterminato che facciano esplicita richiesta scritta di adesione).

Vengono quindi confermate le risorse destinate annualmente alla Cassa Mutua e quelle destinate al supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli. In particolare verranno approvati annualmente bandi per la concessione di borse di studio ai figli dei dipendenti iscritti alla scuola media, superiore e all'università, secondo le modalità in uso presso l'Ente e nel limite delle disponibilità già stanziare dall'Ente

Che è da intendersi così sostituito:

Nel rispetto delle risorse destinate annualmente, fino al 2018, alla Cassa Mutua e al supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli, le parti prendono atto che la Camera di Commercio si riserva di definire nel corso del 2019 una

disciplina aziendale finalizzata a introdurre forme di welfare aziendale, nel rispetto di criteri in corso di definizione, finalizzati anche al benessere psico fisico dei dipendenti nonché a forme di supporto alla mobilità e alla istruzione dei figli.

ACCORDO ANNUALE DI PARTE ECONOMICA ANNO 2019

Art. 1

Criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 68, comma 1 CCNL 21.5.2018 tra le diverse modalità di utilizzo per l'esercizio 2019


La quantificazione delle risorse utilizzabili ai fini della contrattazione integrativa è stata stabilita dalla Giunta camerale nella seduta del 5 aprile 2019 con atto n°37.

Si prende atto che le risorse utilizzabili, ammontanti ad € 311.683,17 ricomprendono, ai soli fini della verifica del rispetto del limite del fondo riferito all' anno 2016, € 35.349, 00 che, ai sensi dell'art. 67, 1° comma CCNL 21 maggio 2018, devono essere destinati al finanziamento delle posizioni organizzative e pertanto vanno detratte dalle risorse stabili e affluiscono al bilancio. In particolare, ai sensi dell'art. 7, 4° comma lett. u) (secondo cui è oggetto di contrattazione integrativa l'incremento delle risorse di cui all'art. 15, comma 5 attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all'art. 67) le parti concordano che la somma complessiva di € 249,00 venga destinata ad incrementare la somma di € 35.100,00 destinata nel 2017 e nel 2018 al finanziamento delle posizioni organizzative, con la conseguente riduzione rispetto al fondo ex art. 67.

Le parti prendono atto che, all'interno della somma rimanente pari a € 276.334,17 si evidenziano € 40.341,72 di complessive risorse variabili, di cui € 29.816,64 da confermarsi a consuntivo (sponsorizzazioni e risorse ex art. Art. 67 comma 3 lett i) e comma 10).

Le parti prendono altresì atto che le risorse effettivamente disponibili per la contrattazione relativa all'esercizio 2019 derivano dalla somma sopra riportata al netto di:

1) risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti ammontanti a complessivi € 122.000,00;



2) risorse necessarie a corrispondere le quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22.1.2004, ammontanti a complessivi € 18.500,00;

3) risorse necessarie per corrispondere l'indennità di staff al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995 (al momento non applicabile)

Le parti prendono altresì atto che non sono disponibili risorse residue degli esercizi precedenti.

Pertanto le risorse effettivamente disponibili per la contrattazione integrativa riferita all'anno 2019 ammontano ad € 135.834,17, di cui € 95.492,45 teoricamente destinabili ad utilizzi stabili ed € 40.341,72 destinabili ad utilizzi variabili, da confermarsi parzialmente a consuntivo, come sopra precisato.

Le parti prendono atto che tali risorse sono da destinare agli utilizzi elencati nell'art. 68, 2° comma:


1. premi correlati alla performance organizzativa (lett.a);
2. premi correlati alla performance individuale (lett.b);
3. indennità condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis (lett.c);
4. indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24, comma 1 del CCNL del 14.9.2000, applicabile alla CCIAA di Cremona limitatamente al lavoro festivo (lett d);
5. compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art. 70 quinquies CCNL 21 maggio 2018 (lett.e);
6. progressioni economiche, con decorrenza nell'anno di riferimento, da finanziarsi con risorse stabili (lett j)

Le parti ricordano che la contrattazione integrativa deve destinare ai trattamenti economici di cui alle sopra richiamate lettere a), b), c), d), e), la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 67, comma 3 (risorse variabili) con alcune esclusioni, e specificamente, alla performance individuale almeno il 30% di tali risorse. In particolare per la CCIAA di Cremona l'importo delle risorse variabili ammonta per il 2019 a € 40.341,72, come sopra definito e salvo verifica a consuntivo.

Art. 2 Utilizzi ex art. 68, 2° comma, lett. J)

Progressioni economiche con decorrenza 1 gennaio 2019

La somma corrispondente alla attribuzione delle nuove progressioni orizzontali ammonterà in ragione d'anno a complessivi € 16.000,00 a fronte della attribuzione del seguente numero massimo di progressioni orizzontali per ogni categoria:
categoria D 6 progressioni



categoria C 5 progressioni
categoria B 2 progressioni
categoria A 1 progressione

Le parti prendono atto che tale somma trova pieno finanziamento nelle risorse stabili.

Art. 3 Utilizzi ex art. 68, 2° comma, lett. a)

Premi correlati alla performance organizzativa

Per l'esercizio 2019 la somma corrispondente ai premi correlati alla performance organizzativa ammonta a complessivi € 30.000,00.

I premi verranno erogati a valle del ciclo della performance, sulla base dei criteri di cui al CCDI di parte normativa, in attuazione del sistema di valutazione approvato con deliberazione di Giunta n° 128 del 30 ottobre 2018 aggiornato per l'annualità 2019 con deliberazione di Giunta n° 3 del 6 febbraio 2019, previo parere dell'OIV e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 4 Utilizzi ex art. 68, 2° comma, lett. b) e art. 69

Premi correlati alla performance individuale

Per l'esercizio 2019 la somma corrispondente ai premi correlati alla performance individuale ammonta a complessivi € 67.494,17.

All'interno della somma destinata alla performance individuale, un importo pari ad € 12.000,00 verrà riconosciuto al personale in relazione al riconoscimento della partecipazione di alcuni dipendenti camerali a specifici progetti del singolo servizio, assegnati dalla Dirigenza e soggetti a valutazione annuale, risultanti dal sistema di valutazione.

I premi verranno erogati a valle del ciclo della performance, dei criteri di cui al CCDI di parte normativa in attuazione del sistema di valutazione approvato con deliberazione di Giunta n° 128 del 30 ottobre 2018 aggiornato per l'annualità 2019 con deliberazione di Giunta n° 3 del 6 febbraio 2019, previo parere dell'OIV e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Dall'esercizio 2019 si darà attuazione all'istituto di cui all'art. 69 (cd. Maggiorazione del premio individuale).

Si conferma che la misura della maggiorazione è fissata nel 30% del valore medio pro capite del premio individuale ed è pertanto così calcolata (metodo della distribuzione proporzionale e ponderata su un totale di 43 dipendenti della somma di complessivi € 67.494,17):

categoria A € 399,00


categoria B € 422,00

categoria B3 € 446,00

categoria C € 476,00

categoria D € 519,00

Le parti concordano altresì che la maggiorazione venga corrisposta ad un solo dipendente per ogni categoria per una quota quindi pari al 12% dei dipendenti e per un importo totale da destinare alla maggiorazione pari ad € 2.261,00.



Ne consegue che all'interno della somma complessiva destinata alla performance individuale pari ad € 67.494,17, € 12.000 verranno riservati ai compensi per particolari obiettivi, € 2.261,00 alla maggiorazione del premio individuale ed € 53.233,17 ai premi relativi alla performance individuale.

Art. 5 Utilizzi ex art. 68, 2° comma lett. c) e d)

Indennità per particolari condizioni di lavoro e lavoro festivo

La somma destinata all'indennità per particolari condizioni lavorative ammonterà ad € 240,00

La somma destinata al lavoro festivo ammonterà ad € 1.000,00

Art. 6 Utilizzi ex art. 68, 2° comma lett. e)

Indennità per particolari responsabilità

La somma corrispondente al riconoscimento delle indennità di responsabilità ammonterà ad € 21.100,00 e si concorda che il valore minimo rimane fissato in € 800,00 ed il valore massimo in € 2.300,00. Per quanto riguarda l'indennità di responsabilità propria degli archivisti informatici, le parti confermano che venga corrisposta al personale addetto all'Ufficio archivio, entro il limite di € 300,00 annui.

Si riepilogano quindi di seguito i criteri di distribuzione delle somme complessivamente disponibili per la contrattazione in riferimento all'esercizio 2019.

PREMI CORRELATI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	30.000,00
PREMI CORRELATI PERFORMANCE INDIVIDUALE	67.494,17 di cui 12.000 destinati a particolari obiettivi, 2.261,00 alla maggiorazione del premio individuale e 53.233,17 ai premi relativi alla performance


	individuale
NUOVE PROGRESSIONI ECONOMICHE	16.000,00
INDENNITA' RESPONSABILITA'	21.100,00
LAVORO FESTIVO	1.000,00
INDENNITA' PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO	240,00
totali su risorse stabili/variabili	135.834,17
Riepilogo utilizzi vincolati	2019
INDENNITA' COMPARTO 68 comma 1	18.500,00

PROGRESSIONI STORICHE 68 comma 1	122.000,00
FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE 67 comma 1 (a bilancio)	35.348,00
Totale utilizzi vincolati	175.849,00
TOTALI GENERALI (comprensivo delle risorse a bilancio PO)	311.683,17

CREMONA, 16/5/2019

Per la delegazione trattante di parte pubblica

Dott.ssa Maria Grazia CAPPELLI




Per i Sindacati Territoriali

CGIL - FP CESARE LEONI

UIL - FPL FULVIO CORBARI

CISL - FPS FAUSTO MAZZULLO



Per la R.S.U.

GAIARDI GIOVANNI

NICOLETTI IVANO

ZAMBELLONI DAVIDE

ZAMBELLONI GABRIELE





Alla Giunta Camerale della CCIAA di Cremona

OGGETTO: Parere sulla preintesa tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali in ordine all'ipotesi di parziale integrazione del contratto collettivo decentrato integrativo di parte normativa relativo all'applicazione dell'art. 7 CCNL 21 maggio 2018 e del connesso accordo di parte economica relativo ai criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 68, comma 1 CCNL 21 maggio 2018 tra le diverse modalità di utilizzo per l'esercizio 2019

IL COLLEGIO

premessò

- che l'art. 8, comma 8 del C.c.n.l. 21/05/2018 per i dipendenti del comparto Funzioni Locali prevede che "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dall'organi di controllo competente ai sensi dell'art. 40 bis comma 1 del D. Lgs. 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto decentrato integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo competente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto";
- che l'art. 40, comma 3-bis, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 (testo unico pubblico impiego) prevede che "Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel

rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono”;

- che l'art. 40, comma 3-quinquies, del D.Lgs. 165/2001 prevede inoltre che “La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per

la contrattazione integrativa è correlato all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.;

- che l'art. 40, comma 3-sexies del D.Lgs. 165/2001 prevede che "A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1.";
- che l'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 prevede che "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni

inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.”;

- che il parere dei revisori attiene, quindi, alla compatibilità dei costi (sostanzialmente la copertura finanziaria), all'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alla corresponsione dei trattamenti accessori ed alla certificazione della relazione tecnico-finanziaria e della relazione illustrativa predisposte;
- che detto controllo è condizione di efficacia della autorizzazione da parte della Giunta alla firma definitiva dell'accordo stesso;

visto

- che la delegazione trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali hanno siglato in data 8 aprile 2019 una preintesa in ordine all'ipotesi di integrazione del contratto collettivo decentrato integrativo di parte normativa relativo all'applicazione dell'art. 7 CCNL 21 maggio 2018 e del connesso accordo di parte economica relativo ai criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 68, comma 1 CCNL 21 maggio 2018 tra le diverse modalità di utilizzo per l'esercizio 2019;
- che la bozza di preintesa è stata trasmessa al collegio dei Revisori dei Conti;

- che la Giunta si dovrà esprimere in termini di autorizzazione alla sottoscrizione, previa acquisizione dell'obbligatorio parere da parte del suddetto Collegio;

richiamate

- la delibera di Giunta n° 37 del 5 aprile 2019 di costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2019;
- la relazione tecnico-finanziaria "in merito alla costituzione del fondo risorse decentrate per l'esercizio 2019" predisposta dal Segretario Generale;
- la relazione illustrativa "alla parziale integrazione del contratto collettivo decentrato integrativo di parte normativa relativo all'applicazione dell'art. 7 CCNL 21 maggio 2018 e del connesso accordo di parte economica relativo ai criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 68, comma 1 CCNL 21 maggio 2018 tra le diverse modalità di utilizzo per l'esercizio 2019" predisposta dal Segretario Generale;

verificato

- la quantificazione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2019 con verbale del Collegio in data 12 aprile 2019 per la somma complessiva pari ad € 311.683,17, inclusive di € 35.349,00 da destinare all'area delle posizioni organizzative e da far confluire a bilancio, con riserva di conferma definitiva delle risorse effettivamente utilizzabili in sede di consuntivazione delle attività relative all'esercizio 2019, anche in ordine alla applicazione dell'art. 43 della legge 449/97 oltre che in ordine alla attuazione dei progetti

collegati all'incremento del diritto annuo;

- gli schemi ed il contenuto delle suddette relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria;
- la corretta applicazione degli istituti contrattuali, con particolare riguardo alla applicazione delle norme di legge relative alla corresponsione dei trattamenti accessori;

il Collegio, dopo avere preso visione della documentazione in oggetto ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/01:

certifica

- che la "Relazione tecnico-finanziaria" è stata redatta secondo lo schema e con i contenuti previsti da ultimo dalla Circolare n. 25 del 19/07/2012 del Ministero dell'economia e delle finanze; le parti e le sezioni omesse sono coerenti con l'ambito delle materie oggetto dell'accordo;
- che la "Relazione illustrativa" è stata redatta secondo lo schema e con i contenuti previsti da ultimo dalla medesima Circolare n. 25 del 19/07/2012 del Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato; le parti e le sezioni omesse sono coerenti con l'ambito delle materie oggetto dell'accordo;
- che l'esito del controllo sia sulla "Relazione illustrativa" sia sulla "Relazione tecnico-finanziaria" non ha evidenziato profili di incompatibilità economico-finanziaria e normativi e quindi che l'ipotesi di accordo è compatibile con i vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge e di contratto, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e

sulla corresponsione dei trattamenti accessori, sul rispetto della negoziabilità dei singoli istituti nonché della selettività delle nuove progressioni orizzontali;

- che le risorse quantificate trovano copertura nel bilancio di previsione 2019 approvato;

attesta

la compatibilità normativa e contrattuale degli articoli:

Parte normativa

Premessa

Art. 2 CCDI 19 novembre 2018 Criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance;

Art. 6 CCDI 19 novembre 2018 Criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo

ACCORDO ANNUALE DI PARTE ECONOMICA ANNO 2019

Art. 1 Criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 68, comma 1 CCNL 21.5.2018 tra le diverse modalità di utilizzo per l'esercizio 2019

Art. 2 Utilizzi ex art. 68, 2° comma, lett. J)

Progressioni economiche con decorrenza 1 gennaio 2019

Art. 3 Utilizzi ex art. 68, 2° comma, lett. a)

Premi correlati alla performance organizzativa

Art. 4 Utilizzi ex art. 68, 2° comma, lett. b) e art. 69

Premi correlati alla performance individuale

Art. 5 Utilizzi ex art. 68, 2° comma lett. c) e d)

Indennità per particolari condizioni di lavoro e lavoro festivo

Art. 6 Utilizzi ex art. 68, 2° comma lett. e)

Indennità per particolari responsabilità

dell'ipotesi di contratto denominata "Preintesa tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali in ordine all'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo di parte normativa relativo alla parziale integrazione del contratto triennale 2018-2020 e del connesso accordo di parte economica relativo ai criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 68, comma 1 CCNL 21 maggio 2018 tra le diverse modalità di utilizzo per l'esercizio 2019 sottoscritta l'8 aprile 2019"


Esprime quindi parere favorevole in ordine alla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa per il personale della CCIAA di Cremona per l'anno 2019 con i vincoli di bilancio e ne certifica gli oneri relativi.

12 aprile 2019

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Presidente:

Dott.ssa Maria Di Iorio



Revisore:

Dr.ssa Marina Amato



Revisore:

Dr. Andrea Bignami



ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

(ai sensi dell'art. 22, comma 1 e 2, D.Lgs n.82/2005)

Il sottoscritto Gabriele Zambelloni, ai sensi dell'art. 22, comma 2, D. Lgs. N. 82/2005, attesta che il documento informatico che precede, formato da n.ro 16 pagine (sedici) e' conforme al documento analogico originale da cui e' tratto che e' detenuto presso gli archivi dell'Ufficio.

Postazione 3254 - Protocollo - Archivio

CCIAA_CREMONA

Gabriele Zambelloni